

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22340 Anno 2020

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 15/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28874-2019 R.G. proposto da:

[REDACTED]
elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso la

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avvocato

[REDACTED]

- *ricorrenti* -

contro

[REDACTED]

- *intimata* -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE
di MACERATA, depositata il [REDACTED]

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Macerata con ordinanza del [redacted] ha dichiarato la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia d'impresa, con riguardo a controversia vertente sull'azione di invalidità, e conseguente risarcimento del danno, di un contratto di intermediazione finanziaria e degli ordini di acquisto di azioni della [redacted]

Contro l'ordinanza propongono regolamento di competenza gli investitori, lamentando la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.

Non svolge difese l'intimata.

Il P.G., nelle proprie conclusioni, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Macerata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'istanza è fondata.

A sostegno della stessa, i ricorrenti affermano che si tratta di un semplice contratto di investimento finanziario, avente ^{ad oggetto} le azioni della [redacted], con riguardo al quale essi hanno invocato la tutela prevista per gli investitori dal d.lgs. n. 451 del 1996 e dal d.lgs. n. 58 del 1998, in quanto la banca non ha assolto ai propri obblighi informativi. Sostengono, dunque, i ricorrenti che l'oggetto della causa non attiene a controversia societaria, onde la competenza non spetta al

for-

M

cd. tribunale delle imprese, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, *come modificato dal D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/12.*

Avv

Premesso che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale (fra le altre, Cass., ord. 9 novembre 2016, n. 22816; ord. 22 ottobre 2015, n. 21547; ord. 18 aprile 2014, n. 9028; 18 febbraio 2014, n. 3845; 23 maggio 2012, n. 8189; 17 maggio 2007 n. 11415) e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass., ord. 29 agosto 2017, n. 20508), occorre dare seguito alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che, in casi analoghi, ha escluso la speciale competenza delle sezioni specializzate per l'impresa.

Al contrario, il Tribunale di Macerata ha affermato che, pur nell'ambito di un acquisto a fini di investimento finanziario, vi fu costituzione di rapporto sociale, onde ciò sarebbe sufficiente per integrare i presupposti per la competenza del giudice specializzato per l'impresa. L'assunto non ha pregio.

Invero, l'interpretazione pur lata della disposizione dell'art. 3 citato, offerta dalla Corte della nomofilachia (atteso l'intento del legislatore di specializzazione dei giudicanti, evidenziato anche dalla restrizione del numero dei tribunali competenti, onde sono attribuite alle sezioni specializzate d'impresa le controversie relative ai «*rapporti societari*», con menzione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali «*o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*» (cfr. Cass., ord. 21 febbraio



2017, n. 4523; ord. 16 ottobre 2014, n. 21910), non può giungere ad includervi anche le pure controversie di natura bancaria aventi ad oggetto i contratti di investimento finanziario.

Tali controversie, invece, vanno senz'altro escluse dall'ambito di applicazione della norma, sulla base del succitato orientamento, che ora si intende ribadire.

Infatti, la controversia afferente il rapporto di investimento finanziario, anche quando avente ad oggetto azioni, esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa, atteso che – sulla base della lettera e della *ratio* della disposizione in esame – il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui *distinguo*.

Ma anche tale lettura estensiva deve rispettare, poi, i limiti di quella lettera e di quella *ratio*, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione: le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (sia pure “non più” o “non ancora” in corso) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci.

Quando, invece, nessuna questione la controversia coinvolga, che sia neppure indirettamente relativa al diritto societario – come proprio per la materia degli investimenti finanziari – l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario.



Ove, cioè, l'acquisto delle azioni abbia in modo non equivoco, come nella specie, la natura di un investimento finanziario concluso tra l'investitore/risparmiatore e l'istituto bancario, e l'attore prospetti la violazione degli obblighi dell'intermediario poste dalle norme sui contratti di investimento richiedendo la relativa tutela, la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 3 cit.

È pur noto come la partecipazione azionaria si presti, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori-investitori rispetto alla maggioranza che la governa. Ebbene: in entrambi i casi, le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al tribunale dell'impresa.

Ne restano, invece, estranee le controversie in cui si prospetti che l'acquisto azionario sia avvenuto nell'ambito delle operazioni relative ai servizi ed alle attività di investimento, il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 58 del 1998, articolo 18 e delle quali si chieda di accertare il mancato rispetto delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari: dunque, non il rilievo della possibile motivazioni in sé dell'investimento azionario determina la competenza del giudice sulla controversia, ma la causa negoziale, oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo, in una con le domande proposte.



In caso contrario, si finirebbe per contraddire la stessa esigenza di specializzazione del tribunale delle imprese: il quale, con la chiara scelta del legislatore del 2012, che operò in un verso opposto a quello percorso dalla riforma del rito societario col d.lgs. n. 5 del 2003, non ha più visto incluse nella sua competenza le controversie «*relative a... d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi, e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa*» (così l'art. 1, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 5 del 2003). Anzi, la necessità, all'epoca della riforma societaria, di prevedere una norma ad hoc al riguardo vale come ulteriore criterio interpretativo di ordine sistematico, ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, nel senso di quella esclusione: in una situazione in cui, si aggiunga, l'enunciato del l'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 5 del 2003 è (salvo aggiustamenti grammaticali per niente rilevanti nel discorso) identico a quello dell'attuale art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 168 del 2003.

In tal senso molte condivisibili decisioni (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31691, non massimata; Cass. 8 novembre 2018, n. 28537; Cass. 20 marzo 2018, n. 6882; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826; Cass. 4 aprile 2017, n. 8738).

Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «*Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari*».

L'ordinanza impugnata non è conforme al principio enunciato, onde va accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Macerata, cui si rimettono gli atti per il prosieguo e cui si demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, innanzi al quale rimette le parti e cui demanda la liquidazione delle spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2020.

Il Presidente

(*Andrea Scaldaferrì*)

